

Dr. Anton Pichler | Dr. Walter Steinmair | Dr. Helmuth Knoll | Dr. Arno Pichler | Dr. Benjamin Steinmair |

Sparkassenstraße 18 Via Cassa di Risparmio

I-39100 Bozen | Bolzano

T 0471.306.411 | F 0471.976.462

E info@interconsult.bz.it

I www.interconsult.bz.it

Steuer-, MwSt.-Nr. | Cod. fisc. Part. IVA 02529080216

Bolzano, li 03/12/2025

Pagamento stipendi e compensi del mese di dicembre

Gentile Cliente,

ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

Ciò significa che **entro il 12 gennaio 2026** devono essere pagati gli stipendi del mese di dicembre 2025, affinché, dal punto di vista fiscale, possano essere **considerati percepiti dal lavoratore nell'anno 2025** e quindi compresi nella Certificazione Unica per l'anno 2025. Lo stesso principio di cassa allargata si applica **anche agli amministratori di società**, dato che i compensi percepiti dai predetti soggetti sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Nel caso in cui gli stipendi e/o compensi fossero corrisposti in data successiva al 12 gennaio 2026, si determinerebbe la necessità di dover modificare i criteri di tassazione applicati.

Per quanto riguarda la **deducibilità** del costo relativo alle retribuzioni in capo al datore di lavoro, il criterio applicato è quello della **competenza**, secondo il quale le retribuzioni corrisposte ai **dipendenti** saranno deducibili nel periodo d'imposta precedente anche se corrisposte **successivamente al 12 gennaio**.

I compensi degli **amministratori** invece sono deducibili nell'anno solo se saranno **pagati entro il 12 gennaio dell'anno successivo**. Nel caso in cui l'amministratore fosse un professionista e fatturasse il proprio compenso alla società, il compenso erogato può essere dedotto nell'anno solo se materialmente pagato entro il 31 dicembre (c.d. principio di cassa stretto).

Per le evidenti conseguenze di carattere fiscale e contabile, Vi invitiamo a effettuare il pagamento di tutti gli emolumenti riferiti all'anno 2025 entro e non oltre il giorno 12 gennaio 2026.

Salvo diverse disposizioni provvederemo ad effettuare il conguaglio di fine anno considerando anche gli stipendi del mese di dicembre 2025 presumendo che gli stessi verranno corrisposti entro il 12 gennaio 2026.

Particolare attenzione deve essere posta nel pagamento delle retribuzioni del mese di dicembre da parte dei **Professionisti datori di lavoro**. Per costoro opera il **principio di cassa**, in base al quale, ai fini della

deducibilità dei costi relativi alle retribuzioni, rilevano esclusivamente le spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta.

Per agevolare le operazioni di conguaglio di fine anno, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione, invitiamo i Clienti a **consegnarci anticipatamente le presenze del mese di dicembre.**

Per ulteriori informazioni rimaniamo a Vs. completa disposizione.

Distinti saluti,

Interconsult – Pichler Steinmair Knoll